



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N. **2453** del **25 NOV. 2014**

Atti n. 770/2014 all. 24

OGGETTO: PRESA D'ATTO SENTENZA N.2861/2014 EMESSA DAL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI MILANO, IN FUZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N.2177/2014 CONTRO COOPSERVICE SOC.COOP E NEI CONFRONTI DI FONDAZIONE IRCCS.

La Direzione Amministrativa riferisce quanto segue.

Con determinazione n.282 del 06.02.2009, la Fondazione IRCCS, quale Stazione capofila, ha indetto pubblico incanto per l'affidamento del servizio di sanificazione giornaliera e periodica necessario alle Fondazioni IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena (ora l'odierna esponente Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico) e all'Istituto Neurologico Besta (ora Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta) per quarantotto mesi da esperirsi ai sensi dell'art.55 del D.lgs. e DPCM 117/99 (aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 e 81 del medesimo Decreto) per il periodo 01.12.2009 – 31.11.2013.

Con determinazione n.2196 del 17.09.2009, la Fondazione IRCCS ha aggiudicato il predetto servizio di sanificazione giornaliera e periodica necessario alle predette Fondazioni IRCCS alla ATI COOPSERVICE (capogruppo) – EURO & PROMOS GROUP, per il periodo 01.12.2009 – 31.11.2013.

Con determinazione n.143 del 28.01.2010, conseguente ad intervenuto contenzioso innanzi al TAR per la Lombardia, promosso da altro soggetto controinteressato alla aggiudicazione, l'Ospedale Policlinico, in esito al giudizio, prendendo atto delle statuizioni dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa, confermava in capo all'ATI COOPSERVICE (capogruppo) – EURO & PROMOS GROUP, l'aggiudicazione del predetto servizio di sanificazione giornaliera e periodica per il periodo 01.04.2010 – 31.03.2014.

Con determinazioni n.611 del 17.03.2014, la Fondazione IRCCS, in ragione delle motivazioni ivi meglio espresse, determinava la proroga del contratto in parola per il servizio di pulizia e sanificazione parti comuni e spazi sanitari con l'ATI COOPSERVICE (capogruppo) – EURO & PROMOS GROUP, per il periodo 01.04.2014 – 30.09.2014.

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c., notificato all'Ente in data 18.03.2014, le signore Wanni Achchige Perera Ida Costance e Derenzin Grados Maria Cristina rivendicavano nei confronti di COOPSERVICE e contro la Fondazione IRCCS, innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, differenze retributive relative alla disciplina del lavoro part-time e relative all'incidenza del lavoro supplementare prestato su vari istituti contrattuali.

Le ricorrenti, in particolare, nel proprio atto introduttivo, richiedevano all'adita Autorità Giudiziaria: *"Ogni contraria istanza disattesa e respinta; premessi gli accertamenti e le declaratorie occorrenti, previa declaratoria dell'inapplicabilità al rapporto di lavoro inter partes dell'art. 34 comma IX del CCNL imprese di pulizia multiservizi 2001 (33 XIV CCNL 2008 e 2011) laddove determina convenzionalmente l'incidenza delle ore supplementari sugli istituti indiretti e differiti nella misura del 28% calcolato sulla sola retribuzione base e non già, come previsto dall'art. 3 comma IV D. Lgs. n. 61/2001, sulla retribuzione dovuta per ogni singola ora di lavoro supplementare e quindi sulla retribuzione globale di fatto 1. Dichiarare il diritto delle ricorrenti al pagamento, per ciascuna ora*

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. **2453** del **25 NOV. 2014**

Atti n. 770/2014 all. 24

supplementare, della maggiorazione del 28%, calcolata sulla retribuzione globale di fatto da ritenersi cumulabile con le ulteriori maggiorazioni riconosciute in ragione del tempo di esecuzione del lavoro. 2. Accertare e dichiarare che la maggiorazione del 28% per le ore di lavoro supplementare di cui al CCNL "Imprese di pulizia" non è comprensiva, ex artt. 3 e 4 D.lgs 61/2000, dell'incidenza del lavoro supplementare sul trattamento economico di malattia, infortunio, maternità e ferie. 3. Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti alla quantificazione del trattamento di malattia sulla base del trattamento retributivo dovuto per l'effettivo orario di lavoro svolto nel mese precedente all'insorgere dell'episodio morboso, comprensivo quindi del lavoro supplementare prestato. 4. Accertare e dichiarare l'incidenza delle differenze retributive maturate per effetto del lavoro supplementare a titolo di indennità di malattia su TFR, 13ma, 14ma e rol. 5. Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti alla quantificazione della retribuzione dovuta in relazione alle ferie annuali sulla base del complessivo trattamento retributivo annuo, comprensivo della retribuzione relativa al lavoro supplementare prestato; 6. Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'incidenza della maggior somma dovuta a titolo di ferie, per effetto del lavoro supplementare prestato, su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti; comprensivo del TFR. 7. Accertare e dichiarare che il lavoro straordinario prestato dalla sig.ra Wanni ed indicato in busta paga dall'assunzione a quantomeno il giugno 2011 è da qualificarsi come continuativo. 8. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento dei compensi percepiti a titolo di lavoro straordinario continuativo sub 7) nella base di calcolo della 13ma e 14ma mensilità, nonché l'incidenza dei maggiori importi dovuti a tale titolo sul TFR. 9. Per effetto delle declaratorie sub 1 — 7, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al pagamento dell'importo complessivo di € 1.616,73 come analiticamente esposto negli allegati conteggi e così distribuito A) €. 1151,52 in favore della sig.ra Wanni Achchige Perera Ida Costance B) €. 465,51 in favore della sig.ra Derenzin Grados Maria Cristina. 10. Condannare le società convenute, in solido e/o disgiuntamente, al pagamento in favore delle ricorrenti della somma di 1.616,73 nella misura stabilita al punto precedente. 11. In ogni caso, condannare le società a corrispondere interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute. Spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione a favore del procuratore antistatario".

In ragione della intrapresa azione, la Fondazione IRCCS procedeva alla costituzione dell'Ente in giudizio, a mezzo degli avvocati addetti alla Direzione, depositando, ai sensi dell'art 416 cod.proc.civ. ritualmente, memoria difensiva ove, tra l'altro, in ragione delle rivendicazioni delle ricorrenti, sollevava accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi, ai sensi dell'art. 420bis cod.proc. civ., nonché domanda di manleva nei confronti di COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA P.A e contestuale domanda di riconoscimento del beneficio della preventiva escussione dell'appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, II comma del D. Lgs. 276/2003, così come modificato dal Decreto Legge n. 5/2012 convertito dalla Legge n.35/2012 e dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il Presidente della Fondazione IRCCS conferiva, altresì, procura speciale, in via disgiunta, ex art. 185 cod.proc.civ, ai predetti legali con i poteri di rappresentanza, conciliazione, rinuncia all'azione ed agli atti ed accettazione rinunzie, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, primo comma, lettera f),

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N. **2453** del **25 NOV. 2014**

Atti n. 770/2014 all. 24

D.Lgs. n. 165 del 2001.

Si costituiva, altresì, ritualmente, la resistente COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA P.A, contestando tutte le domande formulate dalle ricorrenti, richiedendo il rigetto del ricorso e delle domande tutte in esso formulate in quanto, a suo dire, inammissibili e infondate in fatto ed in diritto.

All'udienza fissata, ai sensi dell'art. 420 cod.proc.civ., il Giudice incaricato, dott.ssa Maria Rosaria Cuomo, procedeva ad interrogatorio libero delle Parti. Per l'Ente compariva quale legale e procuratore speciale incaricato, con i poteri appresso menzionati, l'avv. Dagradi. Le Ricorrenti personalmente ed a mezzo dei propri difensori, preso atto dei rilievi mossi nelle memorie difensive depositate dalle parti resistenti, Fondazione IRCCS e COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA P.A, dichiaravano di voler rinunciare alla domanda relativa all'incidenza dello straordinario di cui alle domande sub 7) e sub 8) del ricorso - relative alla presunta continuazione del lavoro straordinario e per l'effetto alle domande sub 9) e sub 10) nella parte corrispondente e riferita alle domande 7) e 8) del ricorso.

Il Giudice del Lavoro, di seguito esperito il tentativo di conciliazione, di rito, esitato negativamente, concedeva alle Ricorrenti, ai sensi dell'art. 420 cod.proc.civ., termine per il deposito di note difensive di precisazione delle domande, autorizzando le resistenti al deposito di note di replica. L'udienza era rinviata al giorno 07.10.2014.

In data 15.09.2014, i Legali delle Ricorrenti depositavano ampie note difensive autorizzate nell'interesse delle signore Wanni Achshige Perera Ida Costance e Derenzin Grados Maria Cristina, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande ed evidenziando, tra l'altro, l'asserita sussistenza, nel caso di specie, di una forma di discriminazione indiretta.

Nel termine assegnato, la resistente COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA P.A depositava note difensive di replica insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in sede di costituzione ribadendo l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande svolte dalla ricorrenti.

In data 30.09.2014, la Fondazione IRCCS depositava, a sua volta, proprie autonome note difensive di replica insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in sede di costituzione.

All'udienza fissata, il Giudice invitava i legali delle parti alla discussione della causa.

In esito, il Legale delle ricorrenti richiedeva all'Autorità adita, di poter rinunciare alle domande svolte nei confronti della Fondazione IRCCS; l'avv. Dagradi, presente per la Fondazione IRCCS, con i poteri sopra meglio specificati, anche ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, accettava le rinunzie avanzate dalle ricorrenti. Il Giudice, nel seguito, pronunciava sentenza di accoglimento del ricorso, dando diretta lettura del dispositivo, qui di seguito integralmente riportato e condannando, tra l'altro, COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA P.A, alla rifusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti:

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 4

DETERMINAZIONE N. 2453 del 25 NOV. 2014 Atti n. 770/2014 all. 24

Sentenza n. 2861/2014 pubbl. il 07/10/2014
RG n. 2177/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

il giudice dr.ssa Maria Rosaria Cuomo all'udienza del 7.10.2014 ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

nella causa iscritta al n.2177/2014 R.G. lavoro, e vertente

TRA

così decidendo:

dichiara cessata la materia del contendere tra le ricorrenti e FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO e compensa le relative spese di lite.

Dichiara il diritto delle ricorrenti al pagamento per ciascuna ora supplementare della maggiorazione del 28% calcolata sulla retribuzione globale di fatto; dichiara che la maggiorazione del 28% per le ore supplementari non è comprensiva dell'incidenza del lavoro supplementare sul trattamento economico di malattia, infortunio, maternità e ferie; dichiara il diritto delle ricorrenti alla quantificazione del trattamento di malattia sulla base del trattamento retributivo dovuto per l'effettivo orario di lavoro svolto nel mese precedente all'insorgere dell'episodio morboso, comprensivo quindi del lavoro supplementare prestato; dichiara l'incidenza delle differenze retributive maturate per effetto del lavoro supplementare a titolo di indennità di malattia su tfr, 13^a, 14^a e rol; dichiara il diritto delle ricorrenti alla quantificazione della retribuzione dovuta in relazione alle ferie annuali sulla base del complessivo

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 5

DETERMINAZIONE N. 2453 del 25 NOV. 2014

Atti n. 770/2014 all. 24

Sentenza n. 2861/2014 pubbl. 07/10/2014
RG n. 2177/2014

trattamento retributivo annuo, comprensivo della retribuzione relativa al lavoro supplementare prestato;
dichiara il diritto delle ricorrenti all'incidenza della maggior somma dovuta a titolo di ferie, per effetto
del lavoro supplementare prestato, su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, comprensivo del tfr;
e, per l'effetto, condanna COOPSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI al pagamento
della somma lorda di € 886,97 in favore di IDA COSTANCE WANNI ACHICHE PERERA e di €
465,51 in favore di DERENZIN GRADOS MARIA CRISTINA, oltre interessi e rivalutazione.
Condanna COOPSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI alla rifusione delle spese di
lite nella misura di € 2.000,00 oltre accessori.
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Milano, 07/10/2014

il Giudice
dr.ssa Maria Rosaria Cuomo

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

1. di prendere atto, ad ogni effetto, del dispositivo della sentenza n.2861/2014, emessa nella causa N.2177/2014 R.G., dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Unico dott.ssa Cuomo;
2. di dare atto che, con la accettazione della rinuncia alle domande, il Giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le ricorrenti e la Fondazione IRCCS, a spese integralmente compensate.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO
dr.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Osvaldo Basilio

Procedimento presso: Direzione Amministrativa
Dipartimento Amministrativo
Ufficio Affari generali, legale e delle assicurazioni
Responsabile del Procedimento: avv. Giuseppina Verga

REGISTRATA NELLE SEZIONI DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 25 NOV. 2014 AL N. 2453

IRCCS di natura pubblica